SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 11, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 25 gennaio 1988, n. 35.

Approvazione della deliberazione 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89 . . . . Pag. 3

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 11 dicembre 1987.

Adozione dei criteri e riparto tra le regioni e province autonome interessate (Lombardia, Piemonte, Trento, Bolzano) del fondo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito in legge 19 novembre 1987, n. 470 . . . . . Pag. 4

DECRETO 1° febbraio 1988.

Modificazioni al decreto 22 maggio 1987 concernente approvazione del programma relativo al piano di interventi finanziari per gli impianti sportivi dei comuni destinati ad ospitare i mondiali di calcio del 1990 . . . . Pag. 5

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi d'investimento denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv», presentati dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano . . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale assicurati vita - Concreta», presentato dalla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo più», presentato dalla S.p.a. Sara vita, in Roma . . . . Pag. 7

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Bancom», presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), in Roma Pag. 7

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fata-Invest», presentato dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma . . . . Pag. 8

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di un tasso di premio, in estensione di una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, già approvata, presentato dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna . . . . Pag. 8

DECRETO 28 gennaio 1988.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 10 febbraio 1988.

Pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche per l'anno 1988 . . . . Pag. 9

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 10 febbraio 1988.

***Modificazione all'ordinanza n. 1323/FPC dell'11 gennaio 1988* concernente disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987.** (Ordinanza n. 1358/FPC) Pag. 10

ORDINANZA 10 febbraio 1988.

Interventi di ripristino per opere pubbliche danneggiate dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in comune di Ateleta. (Ordinanza n. 1359/FPC) . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 11

Ministero degli affari esteri: Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Nova Lisboa, ora Huambo (Angola). Pag. 11

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura ad acquistare alcuni immobili. Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale . . . . Pag. 11

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 11

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 13

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette. Pag. 13

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al riepilogo delle revoche del Ministero della sanità, in seguito a rinuncia, delle registrazioni delle specialità medicinali disposte con i decreti ministeriali 23 aprile 1987, numeri 7432/R e 7433/R; 31 marzo 1987, numeri 7506/R e 7507/R; 5 marzo 1987, numeri 7508/R, 7521/R e 7524/R; 8 aprile 1987, n. 7576/R; 25 maggio 1987, n. 7578/R; 19 giugno 1987, n. 7608/R; 30 giugno 1987, numeri 7556/R e 7557/R e 30 settembre 1987, numeri 7638/R e 7639/R. (Riepilogo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1988) . . . . Pag. 14

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, recante: «Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1988). Pag. 14

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 7 ottobre 1987, recante: «Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1988). Pag. 14

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1987.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1987.
87A11542

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1988, n. 34.

Approvazione della deliberazione 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 25 novembre 1987, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1988, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 gennaio 1988

Il Ministro: VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale

Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 25 novembre 1987;

Visto l'art. 20, commi *f)* e *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali restano invariate nella misura di L. 42.000.

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1988-89 dovuto ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale resta invariato nella misura di L. 35.000.

c) Le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hano maturato il diritto alla pensione intera.

d) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 5% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: MORELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 69/1963 reca l'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 20 di detta legge così recita:

«Art. 20 (*Attribuzioni del consiglio*). — Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(Omissis).

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti».

— Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto è così formulato:

«Art. 27 (*Quote annuali - Contributi*). — Il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni».

88G0065

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 11 dicembre 1987.

Adozione dei criteri e riparto tra le regioni e province autonome interessate (Lombardia, Piemonte, Trento, Bolzano) del fondo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito in legge 19 novembre 1987, n. 470.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 470, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987 relativi alla individuazione dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

Considerato che l'art. 6 del citato decreto-legge, nel testo convertito in legge, nell'autorizzare un ulteriore stanziamento per l'anno 1987 di lire 15 miliardi sul fondo istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce che i criteri di riparto di detto stanziamento tra le regioni e province autonome interessate devono essere determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Considerate altresì le specifiche finalità promozionali dell'intervento statale, inteso a sostenere la ripresa delle attività turistico-ricettive nelle località interessate;

Tenuto conto a tal fine della diversa entità dei riflessi dannosi delle avversità atmosferiche sul movimento turistico nei comuni colpiti, riflessi che in alcuni casi, per i danni alle infrastrutture viarie e di collegamento, risultano perdurare;

Ritenuto che per tali motivi l'intervento debba essere attuato in maniera percentualmente differenziata secondo le diverse necessità, evidenziate peraltro dalle stesse regioni e province autonome interessate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui alle premesse il fondo di lire 15 miliardi per l'anno 1987 previsto dall'art. 6 del provvedimento in epigrafe è ripartito secondo i seguenti parametri: per il 78% a favore della regione Lombardia, per il 6,7% a favore della regione Piemonte, per il 6,7% a favore della provincia autonoma di Trento e per l'8,6% a favore della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

Lo stanziamento di lire 15 miliardi a carico del cap. 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo — esercizio finanziario 1987 — sulla base dei parametri indicati nell'art. 1 del presente decreto, risulta così ripartito:

regione Lombardia L. 11.700.000.000;
regione Piemonte L. 1.005.000.000;
provincia autonoma di Trento L. 1.005.000.000;
provincia autonoma di Bolzano L. 1.290.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1987

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1988
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 384/1987 reca «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» (il testo coordinato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 384 del 14 dicembre 1987.

— I D.P.C.M. 22 luglio 1987, 27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987 sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1987, n. 175 del 29 luglio 1987 e n. 239 del 13 ottobre 1987.

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.L. n. 384/1987, così come risultante dalla legge di conversione:

«Art. 6. — (Il comma 1 è stato soppresso dalla legge di conversione).

2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonché per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'art. 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'art. 16 della legge 17 maggio 1983, n. 217 anche se non gestite in forma imprenditoriale».

— L'art. 13 della legge n. 217/1983 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato) così recita:

«Art. 13. — Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 384/1987 è riportato nelle note alle premesse.

88A0601

DECRETO 1° febbraio 1988.

Modificazioni al decreto 22 maggio 1987 concernente approvazione del programma relativo al piano di interventi finanziari per gli impianti sportivi dei comuni destinati ad ospitare i mondiali di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi;

Visti in particolare l'art. 1, comma primo, lettera *a*), e comma terzo; l'art. 2, comma primo, lettera *a)*; e l'art. 2-*bis*, commi primo, quarto e quinto della predetta legge, concernenti gli impianti destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1987, con il quale è stato approvato il programma relativo al piano di interventi finanziari intesi all'apprestamento degli impianti sportivi e connessi servizi stampa nei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Udine, Verona e Roma;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto, con il quale si stabilisce il criterio di scelta del presidente della commissione collaudo in corso d'opera da costituire, per ciascuno degli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1987, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stato determinato il contributo in conto capitale concesso dallo Stato per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei comuni sopra indicati con riferimento al triennio 1987, 1988 e 1989;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1987, con il quale è stata designata, per ciascuno degli interventi previsti dal predetto decreto 22 maggio 1987, la persona da incaricare della presidenza della relativa commissione di collaudo in corso d'opera;

Considerato che il richiamato decreto 22 maggio 1987 all'art. 4 stabiliva che il presidente di ciascuna delle commissioni di collaudo venisse scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, gli avvocati dello Stato e i docenti universitari di discipline aziendali «individuati — previa intesa coi medesimi — dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto»;

Ritenuto che, fermo restando l'opportuno criterio della scelta dei presidenti delle commissioni di collaudo tra gli appartenenti alle categorie professionali suindicate, è opportuno abolire la predetta modalità di scelta dei presidenti medesimi nell'ambito di un novero di persone previamente individuate, modalità peraltro non osservata nell'emanazione del citato decreto 10 luglio 1987;

Considerato altresì che, con l'art. 1, comma primo, del medesimo decreto 10 luglio 1987, si è proceduto ad una mera «designazione» della persona cui attribuire l'incarico di presidente della commissione collaudatrice di ciascuno dei dodici interventi sopra menzionati, senza peraltro provvedere alla costituzione delle singole commissioni di collaudo, implicitamente lasciando ai soggetti interessati ai benefici finanziari della legge la nomina dei presidenti designati, nonché la determinazione della struttura delle singole commissioni collaudatrici e la scelta degli altri componenti;

Ritenuto che la natura e l'importanza dello straordinario intervento finanziario dello Stato rendono opportuno che lo Stato medesimo provveda ad affidare a proprie commissioni di collaudo il compito di verificare la conformità delle opere — realizzate in tutto od in parte con i mezzi finanziari concessi — ai progetti approvati nell'ambito del programma di interventi adottato dal Ministro, sentite le commissioni parlamentari; e ciò anche al fine dell'eventuale esercizio della facoltà — riservata appunto allo Stato dall'art. 3 dello stesso decreto 22 maggio 1987 — di sospendere o revocare l'intervento finanziario qualora «i destinatari delle provvidenze non ottemperino alle indicazioni tecniche o alle scadenze temporali stabilite» per la realizzazione delle opere di che trattasi;

Ravvisata la neccessità di provvedere, ai fini sopra enunciati, alla modificazione del proprio decreto 22 maggio 1987 limitatamente all'ultima parte sopra testualmente riportata dell'art. 4, nonché alla soppressione del surrichiamato primo comma dell'art. 1 del decreto 10 luglio 1987;

Tenuto conto altresì dell'opportunità di conseguire il massimo di economicità ed unitarietà nell'attività di collaudazione, favorendo l'affidamento delle relative operazioni, da parte degli enti destinatari dei finanziamenti in oggetto, alle stesse commissioni di collaudo nominate dall'amministrazione statale;

Valutata infine l'utilità di riordinare e riaccorporare le rimanenti disposizioni del suddetto decreto 10 luglio 1987, trasferendole nel contesto appropriato del decreto 22 maggio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 4 del decreto ministeriale 22 maggio 1987, richiamato nelle premesse, sono soppresse le parole «scelto tra quelli individuati — previa intesa coi medesimi — dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto».

Art. 2.

All'art. 4 del decreto indicato nel precedente art. 1 del presente decreto sono aggiunti i seguenti commi:

«Le commissioni di collaudo previste dal primo comma saranno nominate con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed avranno anche il compito di riferire alla commissione di vigilanza prevista dal successivo art. 5 del presente decreto ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 3.

Gli enti beneficiari dei contributi finanziari di cui nelle premesse del presente decreto potranno affidare alle commissioni di collaudo costituite a norma dei commi precedenti il compito della collaudazione dei lavori anche nei rapporti tra l'ente stesso ed il concessionario della realizzazione delle opere finanziate in tutto od in parte con il contributo dello Stato e/o tra il soggetto appaltante e l'impresa appaltatrice dei relativi lavori».

Art. 3.

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 10 luglio 1987, citato nelle premesse, è soppresso il primo comma.

Art. 4.

I commi terzo e quarto dell'art. 1 e l'art. 2 del decreto ministeriale richiamato nel precedente art. 3 del presente decreto sono sostituiti dal seguente articolo, che è aggiunto al decreto ministeriale 22 maggio 1987 dopo l'art. 4:

«Art. 4-*bis*. — Le commissioni di collaudo costituite a norma del precedente art. 4 sono tenute a trasmettere un esemplare dei verbali di visita, delle relazioni finali e dei certificati di collaudo, nonché delle relazioni sulle riserve dell'impresa, alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 5, cui potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.

I compensi dovuti ai singoli collaudatori saranno liquidati dagli enti beneficiari dei contributi di cui nelle premesse — a carico proprio o con rivalsa nei confronti dei concessionari o delle imprese affidatarie dei lavori — alla stregua delle norme contenute nel capo II, lettera *b)*, della legge 2 marzo 1949, n. 143, con gli aggiornamenti previsti dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 giugno 1987, n. 233, nonché dai decreti ministeriali da questo ultimo richiamati, e con l'aumento previsto dall'art. 2, ultimo comma, della citata legge 2 marzo 1949, n. 143».

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: CARRARO

88A0581

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi d'investimento denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv», presentati dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 luglio 1987 della società per azioni, L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv», presentati dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0528

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale assicurati vita - Concreta», presentato dalla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 agosto 1987 della società per azioni Aurora assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale assicurati vita - Concreta»;

Vista la nota in data 24 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale assicurati vita - Concreta», presentato dalla società per azioni Aurora assicurazioni, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0529

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo più», presentato dalla S.p.a. Sara vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987 della società per azioni Sara vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo più»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo più», presentato dalla società per azioni Sara vita, con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0530

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Bancom», presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 luglio 1987 della Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Bancom»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di

interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo Bancom», presentato dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0531

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fata-Invest», presentato dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fata-Invest»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fata-Invest», presentato dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0532

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di un tasso di premio, in estensione di una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, già approvata, presentato dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 ottobre 1987 della società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio in estensione di una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, già approvata;

Vista la nota in data 27 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato il seguente tasso di premio di tariffa in estensione di una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte in vigore, presentato dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

tasso di premio di tariffa di lit. 2,725 per ogni 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa maschile di quattordici anni di età e per una durata contrattuale pari a dieci anni, non compreso nella tariffa n. 10 - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 23 agosto 1977.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0533

DECRETO 28 gennaio 1988.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 78, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione del Ministero, per il quadriennio 1984-1988, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che alla data del 29 giugno 1988 scadrà il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto di doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telex n. 11410 del 28 novembre 1987 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato nei giorni 22 e 23 maggio 1988 le date per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla determinazione delle circoscrizioni elettorali ed alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato avranno luogo il giorno 22 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 23 maggio 1988, dalle ore 8 alle ore 14.

Con successivo decreto si provvederà alla determinazione delle circoscrizioni elettorali ed alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0602

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1988.

Pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione a gasolio;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a G.P.L. o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che ha stabilito i nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L. o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1987 concernente i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Resta confermato il termine di scadenza del 31 marzo 1988, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1987, per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni veicoli con alimentazione anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987 e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o settembre 1988. Detta integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi della differenza tra le

nuove misure di tassa annuale e quella precedentemente in vigore per quanti sono i mesi che intercorrono tra il 1° gennaio 1988 ed il mese di scadenza della tassa già pagata. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: «A.C.I. - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini mod. CH 8 Bis-Aut, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa, tipo del veicolo o autoscafo) e la scadenza delle tasse già pagate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0651

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 febbraio 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 1323/FPC dell'11 gennaio 1988 concernente disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1358/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente le prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista l'ordinanza n. 1323/FPC dell'11 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1988, concernente la estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987 sopra citata in favore dei comuni di Castello dell'Acqua, Ponte in Valtellina, Albosaggia e Faedo Valtellino;

Vista la nota n. 3316 del 13 gennaio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio ha rappresentato la necessità che la decorrenza delle autorizzazioni alla prestazione di lavoro straordinario abbia effetto a far data dal 19 luglio 1987 trattandosi di consentire in via di sanatoria, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese da tale data;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di modificare la decorrenza indicata nell'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 1323/FPC dell'11 gennaio 1988;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987 si applicano al personale dei comuni di Castello dell'Acqua, Ponte in Valtellina, Albosaggia e Faedo Valtellino in provincia di Sondrio a decorrere dal 19 luglio 1987 fino al 30 settembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0640

ORDINANZA 10 febbraio 1988.

Interventi di ripristino per opere pubbliche danneggiate dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in comune di Ateleta. (Ordinanza n. 1359/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la richiesta in data 27 ottobre 1987, n. 2606, del sindaco del comune di Ateleta per il ripristino della rete idrica del centro cittadino, danneggiata dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per un importo totale di L. 2.100.000.000;

Vista la documentazione progettuale allegata alle suddette domande;

Considerata la necessità di disporre gli interventi in argomento, per la sicurezza della popolazione sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Ateleta (L'Aquila), un contributo di L. 2.000.000.000 per il ripristino della rete idrica cittadina.

Art. 2.

Il Dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori delle opere.

L'onere derivante dalla presente ordinanza va posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0639

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ernest Sipho Mpofu, ambasciatore della Repubblica del Botswana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Tchicaya, ambasciatore della Repubblica popolare del Congo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hamid Abutalebi, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Georges Payet, ambasciatore delle Seychelles, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nissai Vejjajiva, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 3 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Siaosi Taimani'aho, ambasciatore del Regno di Tonga, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

88A0591

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Nova Lisboa, ora Huambo (Angola)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Nova Lisboa, ora Huambo (Angola), è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1988
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 133

88A0590

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 118, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria, 290, è stata autorizzata ad acquistare gli immobili siti nel comune di Orbetello (Grosseto) costituiti da appezzamenti di terreni seminativi a bosco ed a pascolo cespugliato per complessivi Ha 46.91.60 al prezzo complessivo di L. 235.923.000, da destinare a rifugio faunistico nella laguna di ponente di Orbetello.

88A0592

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 19 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1987.

88A0455

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Capracotta a r.l., con sede in Isernia, costituita per rogito Conti in data 11 aprile 1978, rep. 6852, reg. soc. 500 del tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro Colle Stefano a r.l., con sede in Fornelli (Isernia), costituita per rogito Conti in data 20 gennaio 1978, rep. 6614, reg. soc. 488 del tribunale di Isernia.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1988 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Pic.Api. a r.l., con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Jorio in data 14 marzo 1981, rep. 5916, reg. soc. 861 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola Herbor Umbria a r.l., con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Ferroni Giubbini in data 16 settembre 1980, rep. 2091, reg. soc. 8929 del tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola S. Pasquale a r.l., con sede in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Atuori in data 9 ottobre 1979, rep. 233, reg. soc. 93/79 del tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola Cooperativa fra produttori ortofrutticoli del basso Ionio meridionale a r.l., con sede in Ferruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 18 gennaio 1977, rep. 66406, reg. soc. 500 del tribunale di Locri;

società cooperativa agricola Ciambra a r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Putortì in data 22 dicembre 1981, rep. 79836, reg. soc. 767 del tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola Società cooperativa olivicola e di servizi - I Maggio a r.l., con sede in Melicuccà (Reggio Calabria), costituita per rogito Giffone in data 12 febbraio 1981, rep. 1583, reg. soc. 673 del tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola Calabria viva a r.l., con sede in Cosenza, costituita per rogito Testa in data 24 ottobre 1977, rep. 40113, reg. soc. 2594 del tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola Eurozootecnica beneventana a r.l., con sede in Benevento, costituita per rogito De Vivo in data 10 aprile 1976, rep. 3105, reg. soc. 1233 del tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola Domizia agri a r.l., con sede in Cellole (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 26 gennaio 1979, rep. 66812/11971, reg. soc. 171/79 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola Sant'Andrea a r.l., con sede in Francolise (Caserta), costituita per rogito Musto in data 12 aprile 1979, rep. 25570, reg. soc. 342 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola Maria SS. di Campiglione a r.l., con sede in Caivano (Napoli), costituita per rogito Parisio in data 12 febbraio 1979, rep. 54310, reg. soc. 808 del tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola La Prima Strocchia a r.l., con sede in Saviano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 25 settembre 1975, rep. 68751, reg. soc. 1477 del tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola Daniza a r.l., con sede in Montemitro (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 17 maggio 1975, rep. 97019, reg. soc. 837 del tribunale di Campobasso;

società cooperativa agricola S. Costantino di Briatico a r.l., con sede in S. Costantino Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 21 febbraio 1979, rep. 9274, reg. soc. 445 del tribunale di Vibo Valentia;

cooperativa agricola Meridional agri coop. a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Pepe in data 20 gennaio 1981, rep. 8821, reg. soc. 5070 del tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola Zootecnica provenzale a r.l., con sede in Faeto (Foggia), costituita per rogito Petitti in data 10 gennaio 1974, rep. 32095, reg. soc. 513 del tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola Santa Monica a r.l., con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 18 luglio 1979, rep. 125965, reg. soc. 4393 del tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola Melissanese a r.l., con sede in Melissano (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 15 ottobre 1977, rep. 24884, reg. soc. 4590 del tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Allevamento Piccioni a r.l., con sede in Castelbellino (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 8 marzo 1978, rep. 90844, reg. soc. 7994 del tribunale di Ancona;

società cooperativa agricola Ginestra a r.l., con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzani in data 24 gennaio 1975, rep. 11901, reg. soc. 2194 del tribunale di Macerata.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Gabbiano a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Clericò in data 5 febbraio 1981, rep. 2765, reg. soc. 9454 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro di Servizi amministrativi codifica e perforazione - S.A.C.E.P. a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 18 settembre 1976, rep. 128427, reg. soc. 5988 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Giulio Carlo Argan a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Mari Cesarini in data 22 giugno 1979, rep. 92391, reg. soc. 7851 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Cinema e territorio a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 11 luglio 1981, rep. 160978, reg. soc. 9935 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.P. - Piccola editrice cooperativa a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 31 maggio 1977, rep. 133451, reg. soc. 6439 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova progettazione a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 3 gennaio 1979, rep. 185105, reg. soc. 7422 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Ediumbria - Editori umbri associati, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 23 giugno 1980, rep. 153931, reg. soc. 8776 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro stampa cooperativo a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 7 aprile 1978, rep. 139470, reg. soc. 6974 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Esette a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 14 aprile 1981, rep. 192834, reg. soc. 9661 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio imprese edilizie a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 10 aprile 1976, rep. 125806, reg. soc. 5828 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Edoardo Persico a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Mari Cesarini in data 20 maggio 1980, rep. 99099/97820, reg. soc. 8696 del tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola lavoratori agricoli Rinascita a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 12 gennaio 1972, rep. 101331, reg. soc. 4314 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Edil-Umbria 78 IV a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Clericò in data 18 maggio 1979, rep. 8857, reg. soc. 7773 del tribunale di Perugia;

società Cooperativa amatori radio televisivi autonomi - C.A.R.T.A. a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 1° dicembre 1979, rep. 178849, reg. soc. 6105 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Tordandrea 81 a r.l., con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Tei in data 27 giugno 1980, rep. 82924/16473, reg. soc. 8772 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Apistica Fior di Valle a r.l., con sede in Castiglione del Lago (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 21 novembre 1979, rep. 187635, reg. soc. 8123 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Cannara 4 a r.l., con sede in Cannara (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 20 maggio 1977, rep. 9191, reg. soc. 6417 del tribunale di Perugia;

società cooperativa Agricola di Castel S. Maria di Cascia a r.l., con sede in Cascia (Perugia), costituita per rogito Capozzi in data 15 ottobre 1972, rep. 545, reg. soc. 376 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa Agricola stalla sociale Madonna della Neve a r.l., con sede in Cascia (Perugia), costituita per rogito Jorio in data 21 marzo 1981, rep. 5952, reg. soc. 860 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa di consumo dei Dipendenti delle arti grafiche a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calè in data 7 dicembre 1971, rep. 6499, reg. soc. 4313 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 30 ottobre 1971, rep. 59000, reg. soc. 4260 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Edil Umbria 78-III a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 15 maggio 1979, rep. 15169, reg. soc. 7775 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Capodacqua prima a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Frillici in data 7 maggio 1979, rep. 12589, reg. soc. 7753 del tribunale di Perugia.;

società cooperativa di produzione e lavoro Gubbio nuoto a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 14 ottobre 1983, rep. 78946, reg. soc. 12050 del tribunale di Perugia.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo Servizio assistenza tributaria - S.A.T. a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 3 gennaio 1973, rep. 52710, reg. soc. 4617 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di consumo «U.C.E. - Unione consumatori eugubini» a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 21 dicembre 1977, rep. 76355/11424, reg. soc. 6776 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Mezzopiano C.E.M. a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 19 giugno 1976, rep. 60363/15086, reg. soc. 5891 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Carpine a r.l., con sede in Magione (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 13 ottobre 1958, rep. 21821, reg. soc. 2524 del tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola Monte del Lago a r.l., con sede in Magione (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 19 maggio 1971, rep. 98175, reg. soc. 4201 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia San Valentino a r.l., con sede in Marsciano (Perugia), costituita per rogito Ludovici in data 28 maggio 1982, rep. 36973, reg. soc. 10808 del tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia ricostruzione Pediripa a r.l., con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Barbarelli in data 6 novembre 1982, rep. 9, reg. soc. 1005 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola Braccianti-Pischiello a r.l., con sede in Passignano (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 4 aprile 1972, rep. 102645, reg. soc. 4364 del tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Val Nestore» a r.l., con sede in Piegaro (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 3 luglio 1972, rep. 103953, reg. soc. 403 del tribunale di Orvieto;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. S. Giustino a r.l., con sede in S. Giustino (Perugia), costituita per rogito Calé in data 6 aprile 1978, rep. 17795, reg. soc. 6978 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro turistico Val Casana a r.l., con sede in Scheggino (Perugia), costituita per rogito Colizzi in data 13 aprile 1983, rep. 99401, reg. soc. 11948 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Educativa di formatori sociali - C.E.F.S., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Federici in data 3 dicembre 1982, rep. 4105, reg. soc. 1018 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola Co.P.A.S. - Cooperativa produttori agricoli a r l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 26 aprile 1968, rep. 72959, reg. soc. 306 del tribunale di Spoleto;

società cooperativa centro R.E.S. - Centro studi per il recupero delle risorse sottoutilizzate nell'agricoltura a r.l., con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Clementi in data 22 febbraio 1978, rep. 9204, reg. soc. 6902 del tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro S M.A.T. - Società macchine agricole Todi a r.l., con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Ludovici in data 10 dicembre 1975, rep. 25415, reg. soc. 5649 del tribunale di Perugia;

società cooperativa dal produttore al consumatore - Società cooperativa zoo-agricola torgianese a r.l., fra allevatori e produttori agricoli, con sede in Torgiano (Perugia), costituita per rogito Brigatti in data 7 ottobre 1972, rep. 62046, reg. soc. 4481 del tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola Civitella a r.l., con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 26 maggio 1973, rep. 15079, reg. soc. 4767 del tribunale di Perugia.

88A0589

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1988, il decreto interministeriale 30 giugno 1983, con il quale la società «Luserna fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Comitalia Compagnia gestioni fiduciarie S.p.a.».

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1988, il decreto interministeriale 13 aprile 1985, con il quale la società «Regent S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla sede trasferita da Torino a Vicenza.

Con decreto interministeriale 1° febbraio 1988, il decreto interministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.r.l.», con sede in Ravenna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», ed alla sede trasferita a Milano.

88A0609

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/11322 dell'8 gennaio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cinisello Balsamo (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.900.334.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.952.908.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Boccalari Carlo e Memola Giovanni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/11495 del 19 gennaio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Sciolze (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.387.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 35.747.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Varetto Pietro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A0605

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al riepilogo delle revoche del Ministero della sanità, in seguito a rinuncia, delle registrazioni delle specialità medicinali disposte con i decreti ministeriali 23 aprile 1987, numeri 7432/R e 7433/R; 31 marzo 1987, numeri 7506/R e 7507/R; 5 marzo 1987, numeri 7508/R, 7521/R e 7524/R; 8 aprile 1987, n. 7576/R; 25 maggio 1987, n. 7578/R; 19 giugno 1987, n. 7608/R; 30 giugno 1987, numeri 7556/R e 7557/R e 30 settembre 1987, numeri 7638/R e 7639/R. (Riepilogo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1988).

Nel supplemento citato in epigrafe, sono stati pubblicati, oltre ai comunicati relativi ai decreti di revoca numeri 7638/R e 7639/R del 30 settembre 1987, *erroneamente* anche quelli concernenti i provvedimenti di revoca su rinuncia (numeri 7432/R, 7433/R, 7506/R, 7507/R, 7508/R, 7521/R, 7524/R, 7576/R, 7608/R, 7556/R, e 7557/R) emanati nel 1° semestre 1987, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (n. 134 dell'11 giugno 1987; n. 97 del 28 aprile 1987; n. 167 del 20 luglio 1987; supplemento ordinario al n. 238 del 12 ottobre 1987).

Inoltre, nei comunicati riprodotti nel citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1988, con riferimento sia ai decreti numeri 7506/R e 7507/R, datati 31 marzo 1987, sia ai decreti numeri 7556/R e 7557/R, datati 30 giugno 1987, è stata *erroneamente* riportata la frase seguente: «*Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente comunicato*». Viceversa, il divieto di vendita delle specialità medicinali contemplate nei quattro richiamati provvedimenti *ha avuto effetto immediato*, come esattamente indicato nel comunicato apparso in occasione della prima pubblicazione degli stessi decreti nella *Gazzetta Ufficiale* (vedasi il già richiamato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 1987, pagine 7 e 9).

Tutte le revoche di specialità medicinali su rinuncia, adottate nel semestre gennaio-giugno 1987, sono state riepilogate nell'elenco n. 262 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1988.

88A0648

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, recante: «Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 24 del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 15, punto 5, dove è scritto: «Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1987, ...», leggasi: «Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data *non* anteriore al 1° gennaio 1987, ...».

88A0662

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 7 ottobre 1987, recante: «Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1988).

Nel sommario e nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto *6 novembre* 1987», leggasi: «Decreto *7 ottobre* 1987».

88A0647

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 220.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ... L. 105.000
- semestrale ... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 375.000
- semestrale ... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 120.000
Abbonamento semestrale ... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221